

CRITERI, LE NORME E GLI INDIRIZZI IN MERITO  
AGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI  
PUBBLICI ESERCIZI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 30/12/2002

COMUNE DI  
GRESSONEY-LA-TRINITÉ

## ARTICOLO 1 NATURA DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento disciplina i criteri, le norme e gli indirizzi in merito agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

### TITOLO I ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

#### ARTICOLO 2 ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi di vendita al dettaglio, ovunque ubicati sul territorio comunale, possono restare aperti dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando, comunque, il limite complessivo delle 13 ore di attività giornaliera.

Nel rispetto dei limiti sopra indicati sarebbe auspicabile che le attività commerciali rimanessero aperte dalle ore 7,30 alle ore 19,00 con una chiusura intermedia massima di tre ore.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio mediante cartelli, ben visibili e leggibili dall'esterno, o altri mezzi idonei di informazione, senza necessità di inviare, a riguardo, alcuna comunicazione all'Amministrazione Comunale.

#### ARTICOLO 3 CHIUSURA INFRASETTIMANALE

Gli esercizi di vendita al dettaglio dell'intero territorio comunale non sono tenuti al rispetto dell'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Eventuali chiusure infrasettimanali scelte dall'esercente devono essere riportate sul cartello orario o comunque pubblicizzate mediante altri mezzi idonei di informazione.

## ARTICOLO 4

### DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA FESTIVA

Gli esercizi di vendita al dettaglio ovunque ubicati sul territorio comunale hanno facoltà di apertura nelle giornate festive e domenicali.

## ARTICOLO 5

### ATTIVITÀ PARTICOLARI

Anche in deroga a quanto nei precedenti articoli stabilito, nonché ad ulteriore specificazione negli impianti di distribuzione di carburanti, nelle farmacie, nelle rivendite di giornali, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati - esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a seguito di regolare comunicazione - è consentita durante i turni e gli orari di apertura di tali attività, considerate comunque "principali".

## ARTICOLO 6

### EVENTI PARTICOLARI

Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative o feste, ovvero situazioni promosse o organizzate, anche direttamente dall'Amministrazione Comunale, possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi ubicati nelle zone a questi interessate.

## ARTICOLO 7

### SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di questo titolo è soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

TITOLO II  
PUBBLICI ESERCIZI  
(L. 25 agosto 1991, n. 287)  
ARTICOLO 8  
ORARIO GIORNALIERO

Al fine di qualificare l'offerta si rende necessario ed opportuno diversificare gli orari a seconda della tipologia di esercizio previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 e specificatamente:

**TIPOLOGIA A:** esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili)

**TIPOLOGIA B:** esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili)

**TIPOLOGIA C:** esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, ed esercizi simili

**TIPOLOGIA D:** esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

**TIPOLOGIA A**

Orario minimo dalle 12,00 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 21,30

Orario massimo dalle 11,00 alle 15,30 e dalle 15,30 alle 24,00

L'orario di chiusura si deve intendere quale orario di accettazione del cliente il quale dovrà lasciare il locale entro le due ore successive alla chiusura

**TIPOLOGIE B-D**

Orario minimo dalle 8,00 alle 22,00

Orario massimo dalle 5,00 alle 3,00

#### TIPOLOGIA C

Orario minimo dalle 22,00 alle 1,00

Orario massimo dalle 16,00 alle 3,00

Con la chiusura dei pubblici esercizi deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

É consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile.

Nell'interesse pubblico, il Sindaco ha facoltà di consentire, eccezionalmente il prolungamento dell'orario anche, ove occorra durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giochi ancorché sia stata consentita la relativa licenza.

#### ARTICOLO 9

##### NORME PARTICOLARI

I pubblici esercizi localizzati sulle piste da sci accessibili esclusivamente mediante gli impianti di risalita rispettano, indipendentemente dalla tipologia, quale orario minimo quello dell'impianto di risalita.

I pubblici esercizi annessi ad impianti sportivi dovranno seguire l'orario dell'attività principale.

#### ARTICOLO 10

##### CHIUSURA INFRASETTIMANALE

La chiusura infrasettimanale è resa facoltativa.

#### ARTICOLO 11

##### TURNI DI APERTURA OBBLIGATORI

Ai sensi dell'articolo 8 - 5° comma della legge 25 agosto 1991, n. 287, si individuano due periodi di minor afflusso turistico così determinati:

- 1° PERIODO: dal 15 aprile al 15 giugno
- 2° PERIODO: dal 15 settembre al 30 novembre

prevedendo per ogni periodo un programma di apertura per turno degli esercizi nel seguente modo:

- a) di stabilire nel 15 marzo di ogni anno il termine ultimo per far pervenire la proposta dei turni di chiusura per ogni singolo periodo. Qualora non pervenga la proposta si intenderà come chiusura per tutto il periodo;
- b) di determinare per ogni periodo il minimo richiesto al fine di garantire idonei livelli di servizio in DUE esercizi per le classi A) e B) di cui all'art. 5 della legge 287/91 ed un albergo oppure una attività extralberghiera di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) di stabilire che qualora non si raggiungano i limiti di cui al punto precedente il Sindaco, ai sensi dell'art. 8, 5° comma della legge 287/91, predisporre, entro il 15 aprile il programma di apertura per turno degli esercizi di cui alla legge 287/91.
- d) al fine della determinazione del programma di cui al precedente punto il Sindaco stilerà una apposita graduatoria che sarà così determinata:
  - PER OGNI GIORNO DI CHIUSURA:  
maggio, ottobre e novembre: 2 punti  
aprile, giugno e settembre: 1 punto.
- e) al fine di raggiungere il limite di cui al punto c), il programma di apertura per turno degli esercizi di cui alla legge 287/91 del primo e successivamente del secondo periodo, sarà formato tra i soggetti che otterranno il più alto punteggio.
- f) nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si conteggerà lo scarto minimo dei giorni di chiusura dell'anno precedente a quello di riferimento. Nel caso in cui si registrano due soggetti con pari punteggio si darà la precedenza al soggetto con minore anzianità di gestione dell'esercizio e successivamente per sorteggio.

ARTICOLO 12  
SFERA DI APPLICAZIONE

Sono esclusi dall'osservanza del presente provvedimento le attività di ricezione turistica all'aperto, le attività agrituristiche ed i pubblici esercizi annessi ad impianti sportivi che dovranno seguire l'orario dell'attività principale.

ARTICOLO 13  
SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di questo titolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 "aggiornamento della normativa insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi".

TITOLO III  
GIORNALI E RIVISTE  
(decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170)

ARTICOLO 14  
ORARIO GIORNALIERO

Per quanto attiene ai punti vendita esclusivi<sup>1</sup> di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, gli orari sono fissati come segue:

Orario minimo dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00

Orario massimo dalle 7,00 alle 22,00.

Per quanto attiene ai punti di vendita non esclusivi<sup>2</sup> di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, gli esercenti devono seguire l'orario dell'attività principale.

ARTICOLO 15  
CHIUSURA TEMPORANEA

Nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio di un punto vendita esclusivo per un periodo superiore a tre giorni ed inferiore a sei mesi, ovvero nel caso di impedimento temporaneo del titolare del punto vendita esclusivo per lo stesso periodo, il titolare deve comunicare la chiusura al Comune.

Se il punto vendita esclusivo o non esclusivo aperto più vicino è posto ad una distanza superiore a 400 metri le imprese editoriali e di distribuzione possono prevedere direttamente individuando un sostituto tra le attività commerciali poste nelle immediate vicinanze.

ARTICOLO 16  
TURNI DI CHIUSURA

Nel periodo di chiusura i punti vendita esclusivi devono esporre apposito cartellino indicante il punto vendita più vicino oppure il sostituto di cui al precedente articolo 13 - 2° comma.

---

<sup>1</sup> quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani, e periodici, più precisamente sono tenuti a vendere ambedue le tipologie di prodotto editoriale, ossia i giornali e i periodici

<sup>2</sup> quegli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto sopra citato, alla vendita di quotidiani ovvero di periodici, più precisamente sono legittimanti a vendere o ambedue le tipologie di prodotto editoriale o solo una delle due dette tipologie di prodotto, ossia i quotidiani e i periodici



## ARTICOLO 17 SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di questo titolo è soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

TITOLO IV  
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  
(L.R. 21 dicembre 2000, n. 36)

ARTICOLO 18

ORARIO GIORNALIERO

Orario minimo dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00

Orario massimo dalle 7,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00

L'attività dovrà essere garantita nelle seguenti fasce orarie:

1. pausa di chiusura dalle ore tredici alle ore quattordici;
2. aperto dalle ore otto alle ore dodici;
3. dalle ore quindici alle ore diciannove.

I titolari hanno l'obbligo di rendere noti al pubblico i turni di servizio mediante l'esposizione di un cartello ben visibile.

ARTICOLO 19

CHIUSURA INFRASETTIMANALE

La giornata di chiusura settimanale è a scelta del gestore, escluso sabato e domenica e la stessa è da intendersi facoltativa e deve essere comunicata al Comune.

ARTICOLO 20

CHIUSURA PER FERIE

I titolari dell'autorizzazione, di intesa con i gestori interessati, possono usufruire, in qualunque periodo dell'anno, di un periodo di ferie non superiore a due settimane consecutive per anno solare, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 21

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di questo titolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 "Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41".

TITOLO V  
MUNICIPIO  
ARTICOLO 22

ORARIO GIORNALIERO

Il Municipio rimarrà aperto per 5 (cinque) giorni alla settimana, tutte le mattine ed almeno 2 (due) pomeriggi.

Gli orari vengono definiti dal funzionario competente in accordo col Sindaco.